



Prot. n. 59060 del 18.11.2013  
Settore 4° Anagrafico Certificativo

### **DIRETTIVA N. 9 DEL 18/11/2013**

## **“ISCRIZIONI DI SOCIETA’ SEMPLICI NEL REGISTRO DELLE IMPRESE CON ATTIVITA’ AGRICOLE, PROFESSIONALI, IMMOBILIARI, DI PARTECIPAZIONE”**

Al personale del Settore IV° Anagrafico  
Certificativo

SEDE CENTRALE E SEDI STACCATE

### **IL DIRIGENTE DEL SETTORE IV°**

**TENUTO CONTO** che le iscrizioni delle società semplici nel Registro delle Imprese secondo il disposto del 2° c. dell’art. 2249 del c.c. generano in diversi casi dubbi interpretativi relativamente alla valutazione dell’attività dichiarata nell’oggetto sociale;

**TENUTO CONTO** della sentenza della Cassazione del 6 febbraio 2009, n. 3028 che stabilisce le differenze tra la società e la comunione:

- nella società il fine è l’esercizio in comune di un’attività economica e il bene conferito è il mezzo per il suo esercizio; la comunione ha come oggetto il godimento del bene e come fine la sua amministrazione;
- solo la società è un centro autonomo di diritti e obblighi;
- il socio può liberamente servirsi delle cose del patrimonio sociale, mentre il comproprietario può servirsi liberamente entro certi limiti, della cosa comune;
- i creditori personali del socio non possono soddisfarsi direttamente sul patrimonio della società, mentre i creditori personali dei comproprietari possono soddisfarsi direttamente sul bene in comunione (è quindi evidente che i creditori personali del socio hanno interesse a far valere la presenza di una comunione);
- la società può sciogliersi nei soli casi previsti dalla legge o dall’atto costitutivo, mentre la comunione può essere sciolta in ogni momento, su richiesta di ciascun comproprietario ed è invalido il patto di rimanere in comunione per più di 10 anni.

**TENUTO CONTO** che la società semplice NON può svolgere le seguenti attività perché di natura commerciale ex art. 2195 c.c.:

- attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi;
- attività intermediaria nella circolazione dei beni;
- attività di trasporto, per terra, acqua e aria;
- attività bancaria e assicurativa;
- attività ausiliarie delle precedenti, anche se di piccole dimensioni.



**RITENUTO** necessario fornire precise indicazioni agli Uffici in merito all'iscrivibilità delle società semplici che dichiarano nell'oggetto sociale particolari tipi di attività oltre a quelle comunemente intese in ambito agricolo;

#### **VISTI**

Gli art. 2247, 2248, 2249 c.c.;

Gli art. 2251-2290 c.c. sulla società semplice;

L'art. 29 della L. 27.12.1997, n. 449 e s.m.i;

L'art. 3 c. 7 della L. 28.12.2001, n. 448 e s.m.i;

#### **DISPONE**

Per l'iscrizione delle società semplici nel Registro delle Imprese

#### **ISTRUZIONI:**

- 1) La società semplice potrà svolgere le seguenti attività:
  - agricola;
  - artigianale;
  - di esercizio delle professioni intellettuali (dal 21.04.2013 Società Tra Professionisti - STP);
  - di gestione di patrimoni immobiliari e mobiliari;
  - altre attività economiche non commerciali e non di godimento.
- 2) Alla società semplice è espressamente precluso l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'art. 2195 del c.c.;
- 3) L'iscrizione della società semplice non può derogare in nessun caso quanto stabilito dall'articolo 2248 in tema di comunione di godimento e di conseguenza le società costituite o trasformate che indichino quale oggetto esclusivo o principale l'attività di mero godimento non potranno essere iscritte al Registro delle Imprese.
- 4) Le società semplici esercenti la gestione di patrimoni immobiliari e/o mobiliari sono inquadrabili in attività economiche non aventi il requisito della commercialità come logica conseguenza dell'applicazione delle vigenti normative fiscali e tributarie, e pertanto sono iscrivibili nel Registro delle Imprese.

#### **MODALITA':**

- A. L'attività esercitata, indicata nell'oggetto sociale del contratto potrà essere: agricola; artigianale; di esercizio delle professioni intellettuali; di gestione di patrimoni immobiliari e/o mobiliari.
- B. Nell'oggetto sociale dovrà essere espressamente indicato l'esclusione dell'esercizio di qualsiasi attività commerciale.
- C. Dalla lettura dell'oggetto sociale dovrà emergere l'esercizio di un'attività economica non inquadrabile nella comunione a scopo di godimento o di natura commerciale e comunque non dovrà dichiarata in alcun modo un'attività di godimento dei beni.
- D. Nel caso della gestione di patrimoni immobiliari e/o mobiliari, poiché le disposizioni vigenti non ammettono che l'oggetto sociale della società semplice sia di mero godimento del patrimonio immobiliare, è necessario che la società, oltre a occuparsi della gestione



immobiliare, si occupi anche di un'ulteriore attività come ad esempio quella del reinvestimento/reimpiego degli utili/frutti prodotti dalla gestione immobiliare per l'acquisto di altri beni.

## **PROCEDURA:**

(Si ricorda che in caso di conferimento di azienda, sia in caso di costituzione che di modifica dei patti sociali, è necessario che l'atto costitutivo o modificativo sia un atto notarile).

### ***ISCRIZIONE ATTO COSTITUTIVO S.S. CON ATTO NOTARILE***

(artt. 2251 c.c., 18 DPR 581/95)

*TERMINE: 30 giorni data atto*

codice atto: **A01**

- Modulo S1. La *distinta* dovrà essere sottoscritta dal notaio o da un socio amministratore;
- Nell'apposito riquadro va indicato il testo integrale dell'oggetto sociale;
- Nell'apposito riquadro vanno indicati i poteri riportati nei patti sociali;
- Atto notarile;
- Intercalare P per ciascun socio, riportando i dati anagrafici, la qualifica, l'ammontare del conferimento;
- Diritti di segreteria pari a Euro 18,00;
- Diritto annuale pari a Euro 200,00 ovvero pari a Euro 100,00 (se richiede contestualmente la qualifica di impresa agricola allegando il Modulo S5);
- Imposta di bollo pari a Euro 59,00.

### ***ISCRIZIONE ATTO COSTITUTIVO S.S. CON SCRITTURA PRIVATA NON AUTENTICATA***

(artt. 2251 c.c., 18 DPR. 581/95)

*TERMINE: 30 giorni data atto*

codice atto: **A01**

- Modulo S1. La *distinta* dovrà essere sottoscritta da un socio amministratore;
- Nell'apposito riquadro va indicato il testo dell'oggetto sociale;
- Nell'apposito riquadro vanno indicati i poteri riportati nei patti sociali;
- Copia dell'atto costitutivo redatto nella forma di scrittura privata non autenticata (registrato presso la competente Agenzia delle Entrate);
- Intercalare P per ciascun socio, riportando i dati anagrafici, la qualifica, l'ammontare del conferimento;
- Diritti di segreteria pari a Euro 18,00;
- Diritto annuale pari a Euro 200,00 ovvero pari a Euro 100,00 (se richiede contestualmente la qualifica di impresa agricola allegando il Modulo S5);
- Imposta di bollo pari a Euro 59,00.

### ***ISCRIZIONE ATTO COSTITUTIVO S.S. CON CONTRATTO VERBALE***

(artt. 2251 c.c., 18 DPR 581/95)

*TERMINE: 30 giorni data costituzione*

codice atto: **A01**

- Modulo S1. La *distinta* dovrà essere sottoscritta da tutti i soci;



- Nell'apposito riquadro va indicato il testo dell'oggetto sociale;
- Nell'apposito riquadro vanno indicati i poteri riportati nei patti sociali;
- Intercalare P per ciascun socio, riportando i dati anagrafici, la qualifica, l'ammontare del conferimento;
- Diritti di segreteria pari a Euro 18,00;
- Diritto annuale pari a Euro 200,00 ovvero pari a Euro 100,00 (se richiede contestualmente la qualifica di impresa agricola allegando il Modulo S5);
- Imposta di bollo pari a Euro 59,00.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 4°

F.to dr. Mauro Sfreddo